

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 316

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
4 dicembre 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 1415/2007 della Commissione, del 3 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 1416/2007 della Commissione, del 3 dicembre 2007, recante fissazione della data limite di presentazione delle domande di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine	3
★ Regolamento (CE) n. 1417/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	4
★ Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti ⁽¹⁾	6

Prezzo: 18 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

2007/783/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 29 marzo 2006, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e il funzionamento dell'accordo SEE (Caso COMP/M.3975 — Cargill/Degusta) [notificata con il numero C(2006) 1034] ⁽¹⁾.....** 53

2007/784/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 luglio 2007, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e il funzionamento dell'accordo SEE (Caso COMP/M.4504 — SFR/Télé 2 France) [notificata con il numero C(2007) 3443] ⁽¹⁾.....** 57

2007/785/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 3 dicembre 2007, che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame relativamente al Regno Unito, alla Romania e alla Polonia [notificata con il numero C(2007) 6109] ⁽¹⁾.....** 62



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1415/2007 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai

paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	114,0
	MA	68,2
	SY	68,2
	TR	100,9
	ZZ	87,8
0707 00 05	JO	196,3
	MA	51,7
	TR	102,2
	ZZ	116,7
0709 90 70	MA	51,0
	TR	118,5
	ZZ	84,8
0709 90 80	EG	301,9
	ZZ	301,9
0805 20 10	MA	70,1
	ZZ	70,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	62,5
	HR	52,3
	IL	66,3
	TR	73,3
	UY	82,5
	ZZ	67,4
0805 50 10	EG	79,1
	TR	104,8
	ZA	104,9
	ZZ	96,3
0808 10 80	AR	87,7
	CA	87,3
	CL	86,0
	CN	76,4
	MK	30,6
	US	83,1
	ZA	95,7
	ZZ	78,1
0808 20 50	AR	49,2
	CN	42,4
	TR	145,7
	US	109,4
	ZZ	86,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1416/2007 DELLA COMMISSIONE**del 3 dicembre 2007****recante fissazione della data limite di presentazione delle domande di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

poranea dei prezzi delle carni suine. Occorre quindi porre termine agli aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (2) Il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1

- (1) Gli aiuti all'ammasso privato concessi in applicazione del regolamento (CE) n. 1267/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine ⁽²⁾, hanno avuto effetti favorevoli sul mercato suino ed è prevedibile una stabilizzazione tem-

La data limite di presentazione delle domande di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine è fissata al 4 dicembre 2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1993/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 283 del 27.10.2007, pag. 53.

REGOLAMENTO (CE) N. 1417/2007 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2007
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 della Commissione (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Assortimento per la decorazione delle unghie, costituito da:</p> <p>48 unghie finte un tubetto di colla una lima da unghie un bastoncino per manicure e adesivi decorativi</p> <p>Le unghie finte sono di plastica preformata e sono disponibili in diverse misure.</p> <p>L'assortimento è condizionato per la vendita al minuto.</p>	3926 90 97	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b), e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97.</p> <p>Gli articoli, nella forma presentata, costituiscono un assortimento condizionato ai sensi della regola generale di interpretazione 3 b).</p> <p>L'assortimento non è costituito da prodotti per manicure della sottovoce 3304 30 00, in quanto comporta l'aggiunta di unghie finte sulle unghie naturali e non include preparazioni per manicure destinate unicamente a curare ed abbellire le mani e le unghie naturali [note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 3304, B)].</p> <p>L'assortimento è composto da diversi articoli e deve essere classificato alla sottovoce 3926 90 97 in base alla materia plastica delle unghie artificiali, che conferisce all'assortimento il suo carattere essenziale.</p>
<p>2. Unghie finte preformate in plastica.</p> <p>Esse sono destinate ad essere applicate sulle unghie naturali, utilizzando una soluzione acrilica che ne assicura la saldatura.</p> <p>Le punte delle unghie sono presentate in confezioni da 50 pezzi, della stessa misura.</p>	3926 90 97	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97.</p> <p>Questi articoli non sono considerati prodotti da manicure della sottovoce 3304 30 00, in quanto comportano l'aggiunta di unghie finte sulle unghie naturali e non costituiscono preparazioni per manicure destinate unicamente a curare ed abbellire le mani e le unghie naturali [note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 3304, B)].</p> <p>Essi debbono essere pertanto classificati come altri lavori di materie plastiche nella sottovoce 3926 90 97 in base alla materia costitutiva.</p>
<p>3. Soluzione adesiva composta da:</p> <p>cianoacrilato di etile silice poli(metacrilato di metile) calissareni idrochinone trigliceridi.</p> <p>La soluzione è destinata a far aderire le unghie finte preformate in plastica alle unghie naturali. Essa indurisce lentamente per permettere la rifinitura delle unghie finte.</p> <p>La soluzione è confezionata in tubetti dosatori per un'applicazione facile e precisa. Il peso netto non supera 1 kg.</p>	3506 10 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3506 e 3506 10 00.</p> <p>Il prodotto non è considerato una preparazione per manicure o pedicure della voce 3304.</p> <p>Il prodotto può essere utilizzato come colla o adesivo secondo la formulazione della voce 3506.</p>

REGOLAMENTO (CE) N. 1418/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2007

relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(CE) n. 801/2007 ⁽²⁾. Tuttavia, le risposte e le precisazioni supplementari pervenute da allora aiutano a capire meglio in che termini si debba tener conto delle risposte dei paesi di destinazione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

(4) La Commissione ha ricevuto una risposta alle richieste scritte da Algeria, Andorra, Argentina, Bangladesh, Benin, Bielorussia, Botswana, Brasile, Cile, Cina, Cina (Hong Kong), Cina (Macao), Costa d'Avorio, Costa Rica, Croazia, Cuba, Egitto, Federazione russa, Filippine, Georgia, Guyana, India, Indonesia, Israele, Kenya, Kirghizistan, Libano, Liechtenstein, Malawi, Malaysia, Mali, Marocco, Moldova, Oman, Pakistan, Paraguay, Perù, Seychelles, Sri Lanka, Sudafrica, Taipei cinese, Thailandia, Tunisia, Vietnam.

sentiti i paesi interessati,

considerando quanto segue:

(5) Alcuni paesi non hanno inviato una conferma scritta relativa alla possibilità di esportare verso di essi rifiuti destinati al recupero originari della Comunità. Di conseguenza, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006, si deve ritenere che tali paesi abbiano optato per una procedura di notifica e di autorizzazione scritte preventive.

(1) Conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006 la Commissione ha inviato una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione C(2001) 107 def. del consiglio dell'OCSE relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, chiedendo conferma scritta che i rifiuti di cui all'allegato III o III A del suddetto regolamento, la cui esportazione non sia vietata a norma dell'articolo 36, possono essere esportati dalla Comunità a fini di recupero in tale paese e un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione.

(6) Alcuni paesi hanno comunicato nelle loro risposte la loro intenzione di seguire procedure di controllo applicabili ai sensi della normativa nazionale che differiscono da quelle previste dall'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006. Inoltre, conformemente all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'articolo 18 di detto regolamento va applicato mutatis mutandis a tali spedizioni, salvo nel caso di rifiuti soggetti anche alle procedure di notifica e di autorizzazione preventive.

(2) In tali richieste a ciascun paese è stato chiesto di indicare quali delle opzioni seguenti avesse scelto in relazione a detti rifiuti: il divieto, una procedura di notifica e autorizzazione scritte preventive oppure nessun controllo.

(7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 801/2007. Per ragioni di chiarezza, dato il numero di modifiche richieste, è opportuno abrogare quest'ultimo regolamento e sostituirlo con il presente. Tuttavia, i rifiuti che nel regolamento (CE) n. 801/2007 sono classificati come non soggetti a controllo nel paese di destinazione, ma per i quali nel presente regolamento sono richieste una notifica e un'autorizzazione preventive, devono continuare ad essere classificati come non soggetti a controllo nel paese di destinazione per un periodo transitorio di 60 giorni dopo l'entrata in vigore,

(3) Conformemente al primo comma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 e prima dell'inizio dell'applicabilità di tale regolamento, la Commissione era tenuta ad adottare un regolamento destinato a tener conto di tutte le risposte ricevute. La Commissione ha regolarmente adottato il regolamento

⁽¹⁾ GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 179 del 7.7.2007, pag. 6.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'esportazione di rifiuti destinati al recupero di cui all'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione a norma dell'articolo 36 dello stesso non è vietata, verso determinati paesi ai quali non si applica la decisione C(2001) 107 def. del consiglio dell'OCSE relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, è soggetta alle procedure stabilite in allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 801/2007 è abrogato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Tuttavia, il regolamento (CE) n. 801/2007 continua ad applicarsi, per un periodo di 60 giorni a decorrere da tale data, ai rifiuti elencati nella colonna c) dell'allegato di detto regolamento, figuranti nelle colonne b) e d) dell'allegato del presente regolamento.

ALLEGATO

Le voci delle colonne del presente allegato fanno riferimento ai seguenti punti:

- a) divieto;
- b) notifica e autorizzazione scritte preventive secondo le modalità di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006;
- c) nessun controllo nel paese di destinazione;
- d) altre procedure di controllo alle quali i rifiuti saranno assoggettati nel paese di destinazione ai sensi della normativa nazionale applicabile. Per quanto riguarda i rifiuti figuranti nella colonna c), gli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 si applicano mutatis mutandis salvo nel caso di rifiuti inclusi anche nella colonna b).

Laddove due codici siano separati da un trattino, va inteso che sono contemplati i due codici e quelli tra essi compresi.

Laddove due codici siano separati da un punto e virgola, va inteso che sono contemplati i due codici in questione.

Algeria

a)	b)	c)	d)
GC030 ex 8908 00: unicamente se l'armatura può contenere amianto	GC030 ex 8908 00: eccetto nel caso in cui l'armatura può contenere amianto		GC030 ex 8908 00: eccetto nel caso in cui l'armatura può contenere amianto
GG030 ex 2621: se nessuna analisi dimostra la non pericolosità del rifiuto	GG030 ex 2621: se l'analisi dimostra la non pericolosità del rifiuto		GG030 ex 2621: se l'analisi dimostra la non pericolosità del rifiuto
GG040 ex 2621: se nessuna analisi dimostra la non pericolosità del rifiuto	GG040 ex 2621: se l'analisi dimostra la non pericolosità del rifiuto		GG040 ex 2621: se l'analisi dimostra la non pericolosità del rifiuto
			tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

Andorra

a)	b)	c)	d)
tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006			

Argentina

a)	b)	c)	d)
	B1010		
B1020			
	B1030-B1050		
B1060			
	B1070-B1130		

a)	b)	c)	d)
B1140			
	B1150-B1170		
B1180; B1190			
	B1200-B1230		
B1240			
	B1250-B2110		
B2120; B2130			
della voce B3010: — rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati: — Alcool polivinilico — Rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione — Rifiuti contenenti polimeri fluorurati (1)	della voce B3010: tutti gli altri rifiuti		
della voce B3020: — carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe) — altri, includendo ma non limitati a 2) residui non selezionati	della voce B3020: tutti gli altri rifiuti		
	B3030; B3035		B3030; B3035
	B3040; B3050		
	B3060		B3060
	B3065		
della voce B3070: — micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali	della voce B3070: tutti gli altri rifiuti		B3070
	B3080-B3110		
	B3120		B3120
B3130-B4020			
	B4030		
	GB040 2620 30 2620 90		

a)	b)	c)	d)
	GC010		
GC020			
	GC030 ex 8908 00		GC030 ex 8908 00
	GC050		
	GE020 ex 7001 ex 7019 39		
	GF010		
GG030 ex 2621			
GG040 ex 2621			
GH013 3915 30 ex 3904 10-40			
	GN010 ex 0502 00		GN010 ex 0502 00
	GN020 ex 0503 00		GN020 ex 0503 00
	GN030 ex 0505 90		GN030 ex 0505 90

(¹) Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

Bangladesh

a)	b)	c)	d)
della voce B1010: tutti gli altri rifiuti			della voce B1010: — rottami di ferro e acciaio — rottami di alluminio
B1020-B2130			
della voce B3010: tutti gli altri rifiuti			della voce B3010: — rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati: — etilene — stirolo
della voce B3020: tutti gli altri rifiuti			della voce B3020: — i seguenti rifiuti e residui di carta e cartone: — carta o cartone non imbian- chiti o carta o cartone incre- spati — altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chi- mica imbianchita, per lo più non colorata

a)	b)	c)	d)
B3030-B4030			
GB040 2620 30 2620 90			
GC010			
GC020			
GC030 ex 8908 00			
GC050			
GE020 ex 7001 ex 7019 39			
GF010			
GG030 ex 2621			
GG040 ex 2621			
GH013 3915 30 ex 3904 10-40			
GN010 ex 0502 00			
GN020 ex 0503 00			
GN030 ex 0505 90			

Benin

a)	b)	c)	d)
tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006			

Bielorussia

a)	b)	c)	d)
	della voce B1010: — rottami di germanio — rottami di vanadio — rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio — rottami di torio	della voce B1010: tutti gli altri rifiuti	
	della voce B1020: — rottami di berillio — rottami di tellurio	della voce B1020: tutti gli altri rifiuti	

a)	b)	c)	d)
della voce B1030: unicamente polvere di vanadio	della voce B1030: tutti i rifiuti eccetto quelli contenenti polvere di vanadio		
della voce B1031: unicamente polvere di titanio	della voce B1031: tutti i rifiuti eccetto quelli contenenti polvere di titanio		
		B1040; B1050	
	B1060		
		B1070	
	B1080		
		B1090	
	B1100; B1115		
	della voce B1120: — metalli di transizione	della voce B1120: — lantanidi (metalli delle terre rare)	
		B1130-B1170	
	B1180		
		B1190	
	B1200-B1240		
		B1250	
	B2010		
	B2020	della voce B2020: unicamente rifiuti che non contengono sostanze dichiarate dalla Bielorussia	
		B2030	
	della voce B2040: — solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD) — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive — rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio	della voce B2040: — rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici — zolfo in forma solida — calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9) — cloruri di sodio, calcio e potassio — carborundum (carburo di silicio) — rottami di calcestruzzo	

a)	b)	c)	d)
	B2060; B2070		
		B2080; B2090	
	B2100; B2110		
della voce B2120: unicamente soluzioni acide o basiche contenenti sostanze dichiarate dalla Bielorussia	della voce B2120: tutte le soluzioni eccetto quelle acide o basiche contenenti sostanze dichiarate dalla Bielorussia		
		B2130	
	della voce B3010: — rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati: — etilene — stirolo — polipropilene — tereftalato di polietilene — acrilonitrile — butadiene — poliammidi — tereftalato di polibutilene — policarbonati — polimeri acrilici — poliuretano (non contenente CFC) — polimetilacrilato — alcool polivinilico — butirrale di polivinile — acetato polivinilico — rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione	della voce B3010: — rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati: — resine acetali — polieteri — solfuri di polifenilene — alcani C ₁₀ -C ₁₃ (plastificante) — polisilossano — i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati (1): — perfluoroetilene/propilene (FEP) — perfluoro alcossi alcano — tetrafluoroetilene/perfluorovinilene (PFA) — tetrafluoroetilene/perfluorometilvinilene (MFA) — fluoruro di polivinile (PVF) — polifluoruro di vinilidene (PVDF)	
		B3020	
	della voce B3030: — cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati	della voce B3030: tutti gli altri rifiuti	
		B3035	
	B3040		
		B3050	

a)	b)	c)	d)
	della voce B3060: — degreas: residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali — rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati — rifiuti di pesce	della voce B3060: tutti gli altri rifiuti	
		B3065	
	della voce B3070: — rifiuti di capelli umani	della voce B3070: tutti gli altri rifiuti	
	B3080-B3100		
		B3110; B3120	
	B3130; B3140		
		B4010-B4030	
della voce GB040 7112 2620 30 2620 90: unicamente scorie di galvanizzazione contenenti rame		della voce GB040 7112 2620 30 2620 90 unicamente scorie di metalli preziosi	
		GC010	
		GC020	
	GC030 ex 8908 00		
	GC050		
della voce GE020 ex 7001 ex 7019 39: unicamente rifiuti di fibre di vetro con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto		della voce GE020 ex 7001 ex 7019 39: tutti i rifiuti eccetto quelli di fibre di vetro con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto	
		GF010	
	GG030 ex 2621		
	GG040 ex 2621		
	GH013 3915 30 ex 3904 10-40		
	GN010 ex 0502 00		

a)	b)	c)	d)
	GN020 ex 0503 00		
	GN030 ex 0505 90		

(¹) Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

Botswana

a)	b)	c)	d)
	tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006		

Brasile

a)	b)	c)	d)
	della voce B1010: — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio) — rottami di ferro e acciaio — rottami di nichel — rottami di zinco — rottami di stagno — rottami di tungsteno — rottami di molibdeno — rottami di tantalio — rottami di magnesio — rottami di cobalto — rottami di bismuto — rottami di titanio — rottami di zirconio — rottami di manganese — rottami di germanio — rottami di vanadio — rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio — rottami di cromo	della voce B1010: — rottami di rame — rottami di alluminio — rottami di torio — rottami delle terre rare	della voce B1010: — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio) — rottami di ferro e acciaio — rottami di nichel — rottami di zinco — rottami di stagno — rottami di tungsteno — rottami di molibdeno — rottami di tantalio — rottami di magnesio — rottami di cobalto — rottami di bismuto — rottami di titanio — rottami di zirconio — rottami di manganese — rottami di germanio — rottami di vanadio — rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio — rottami di cromo
B1020-B1040			
	B1050		B1050
B1060			
	B1070; B1080		B1070; B1080
B1090			

a)	b)	c)	d)
della voce B1100: — schiumature e scorie di zinco: — scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn) — scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn) — scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn) — rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame	della voce B1100: — zinco commerciale solido — schiumature e scorie di zinco — scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn) — schiumature da fonderia di zinco — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %	della voce B1100: — schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse	della voce B1100: — zinco commerciale solido — schiumature e scorie di zinco: — scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn) — schiumature da fonderia di zinco — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %
B1115			
	B1120; B1130		B1120; B1130
B1140			
	B1150; B1160		B1150; B1160
B1170-B1190			
B1180			
	B1200-B1250		B1200-B1250
		B2010; B2020	
	della voce B2030: — rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)	della voce B2030: tutti gli altri rifiuti	della voce B2030: — rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)
della voce B2040: — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive	della voce B2040: — rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici — rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio	della voce B2040: tutti gli altri rifiuti	della voce B2040: — rifiuti dei rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici — rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio
		B2060	
	B2070-B2110		B2070-B2110
B2120; B2130			
		B3010; B3020	
della voce B3030: — indumenti ed altri articoli tessili usurati	della voce B3030: tutti gli altri rifiuti		della voce B3030: tutti gli altri rifiuti
	B3035		B3035

a)	b)	c)	d)
B3040			
		B3050-B3065	
		B3060	
della voce B3070: — micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali		della voce B3070: — rifiuti di capelli umani — rifiuti di paglia	
		B3080; B3090	
B3100-B3120			
		B3130	
B3140-B4030			
	GB040 7112 2620 30 2620 90		GB040 7112 2620 30 2620 90
	GC010		GC010
	GC020		GC020
GC030 ex 8908 00			
GC050			
		GE020 ex 7001 ex 7019 39	
		GF010	
	GG030 ex 2621		GG030 ex 2621
	GG040 ex 2621		GG040 ex 2621
		GH013 3915 30 ex 3904 10-40	
		GN010 ex 0502 00	
		GN020 ex 0503 00	
		GN030 ex 0505 90	

Cile

a)	b)	c)	d)
			B1010
			B1031
			B1050
			B1070; B1080
			B1115
			B1250
			B2060
			B2130
			B3010
			B3030
			B3035
			B3060; B3065
			GB040 7112 2620 30 2620 90
			GC010
			GC020
			GC030 ex 8908 00
			GC050
			GE020 ex 7001 ex 7019 39
			GF010
			GG030 ex 2621
			GG040 ex 2621
			GH013 3915 30 ex 3904 10-40
			GN010 ex 0502 00
			GN020 ex 0503 00
			GN030 ex 0505 90
		tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006	

Cina

a)	b)	c)	d)
della voce B1010: — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio) — rottami di molibdeno — rottami di cobalto — rottami di bismuto — rottami di zirconio — rottami di manganese — rottami di germanio — rottami di vanadio — rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio — rottami di torio — rottami delle terre rare — rottami di cromo			della voce B1010: — rottami di ferro e acciaio — rottami di rame — rottami di nichel — rottami di alluminio — rottami di zinco — rottami di stagno — rottami di tungsteno — rottami di tantalio — rottami di magnesio — rottami di titanio
della voce B1020: tutti gli altri rifiuti			della voce B1020: — metalli di transizione, se contenenti > 10 % V ₂ O ₅
B1030			
della voce B1031: tutti gli altri rifiuti			della voce B1031: tungsteno, titanio, tantalio
B1040			
			B1050
B1060			
			B1070; B1080
B1090			
della voce B1100: tutti gli altri rifiuti			della voce B1100: — zinco commerciale solido
			B1115
della voce B1120: — lantanidi (metalli delle terre rare)			della voce B1120: tutti gli altri rifiuti
B1130-B1200			
			B1210
B1220			
			B1230
B1240			

a)	b)	c)	d)
			B1 250
B2010; B2020			
della voce B2030: — rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici) eccetto i rottami di carburo di tungsteno (WC) tutti gli altri rifiuti			della voce B2030: — rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici) unicamente rottami di carburo di tungsteno (WC)
B2040-B2130			
della voce B3010: — i seguenti rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione: — resine ureiche — resine melanine formaldeidi — resine epossidiche — resine alchiliche			della voce B3010: — rottami di plastica composti di polimeri e copolimeri non alogenati — i seguenti rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione: — resine formofenoliche — poliammidi — i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati (!): — perfluoroetilene/propilene (FEP) — perfluoro alcossi alcano — tetrafluoroetilene/perfluorovinilene (PFA) — tetrafluoroetilene/perfluorometilvinilene (MFA) — fluoruro di polivinile (PVF) — polifluoruro di vinilidene (PVDF)
			B3020
della voce B3030: tutti gli altri rifiuti			della voce B3030: — i seguenti cascami di cotone: — cascami di filatura (inclusi i cascami di fili) — altri — i seguenti cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte: — fibre sintetiche — fibre artificiali
B3035; B3040			
			B3050
della voce B3060: tutti gli altri rifiuti			della voce B3060: — rifiuti di ossa o di corna grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati
B3065-B4030			

a)	b)	c)	d)
della voce GB040 7112 2620 30 2620 90: tutti gli altri rifiuti			della voce GB040 7112 2620 30 2620 90: unicamente scorie derivanti dalla lavorazione del rame
			GC010
della voce GC020: tutti gli altri rifiuti			della voce GC020: unicamente cascami di fili metallici, rottami di motori
			GC030: ex 8908 00
GC050			
GE020 ex 7001 ex 7019 39			
GF010			
GG030 ex 2621			
GG040 ex 2621			
			GH013 3915 30 ex 3904 10-40
GN010 ex 0502 00			
GN020 ex 0503 00			
GN030 ex 0505 90			

(¹) Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

Cina (Hong Kong)

a)	b)	c)	d)
della voce B1010: — rottami di tantalio			della voce B1010: tutti gli altri rifiuti
			B1020
B1030-B1040			
			B1050
B1060-B1090			
della voce B1100: — rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame			della voce B1100 tutti gli altri rifiuti

a)	b)	c)	d)
			B1115
della voce B1120: — lantanidi (metalli delle terre rare)			della voce B1120: tutti gli altri rifiuti
			B1130
B1140-B1190			
			B1200
B1210; B1220			
			B1230
B1240			
			B1250-B2060
B2070; B2080			
			B2090
B2100-B2130			
della voce B3010: — rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati: — resine acetaliche — polieteri — alcani C ₁₀ -C ₁₃ (plastificato) — i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati (1): — perfluoroetilene/propilene (FEP) — perfluoro alcossi alcano — tetrafluoroetilene/perfluorovinilene (PFA) — tetrafluoroetilene/perfluorometilvinilene (MFA) — fluoruro di polivinile (PVF) — polifluoruro di vinilidene (PVDF)			della voce B3010: — rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati: — etilene — stirolo — polipropilene — tereftalato di polietilene — acrilonitrile — butadiene — poliammidi — tereftalato di polibutilene — policarbonati — solfuri di polifenilene — polimeri acrilici — poliuretano (non contenente CFC) — polisilossano — polimetilacrilato — alcool polivinilico — butirrale di polivinile — acetato polivinilico — rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione
			B3020; B3030
B3035			
			B3040-B3060

a)	b)	c)	d)
B3065			
			B3070-B3090
B3100-B3130			
			B3140
B4010-B4030			
			GB040 7112 2620 30 2620 90
			GC010
			GC020
			GC030 ex 8908 00
			GC050
			GE020 ex 7001 ex 7019 39
			GF010
			GG030 ex 2621
			GG040 ex 2621
			GH013 3915 30 ex 3904 10-40
			GN010 ex 0502 00
			GN020 ex 0503 00
			GN030 ex 0505 90

(¹) Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

Cina (Macao)

a)	b)	c)	d)
tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006			

Costa d'Avorio

a)	b)	c)	d)
			B1250
			della voce B3030: — indumenti ed altri articoli tessili usurati
			B3140
tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006			

Costa Rica

a)	b)	c)	d)
tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006			

Croazia

a)	b)	c)	d)
	tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006		tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

Cuba

a)	b)	c)	d)
		tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006	

Egitto

a)	b)	c)	d)
della voce B1010: — rottami di cromo			della voce B1010: tutti gli altri rifiuti
B1020-B1040			
	B1050-B1070		
B1080-B1140			
	B1150		
B1160-B1190			
			B1220; B1230

a)	b)	c)	d)
	B1240		
			B1250
B2010; B2020			
	B2030		
della voce B2040: — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive	della voce B2040: tutti gli altri rifiuti		
	B2060-B2080		
B2090			
	B2100-B2110		
B2120			
	B2130		
B3010			
della voce B3020: rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in — altri 2. residui non selezionati	della voce B3020: tutti gli altri rifiuti		
	B3030-B3110		
B3120			
	B3130-B4030		
GB040 7112 2620 30 2620 90			
GC010			
GC020			
GC030 ex 8908 00			
GC050			
GE020 ex 7001 ex 7019 39			
	GF010		

a)	b)	c)	d)
GG030 ex 2621			
GG040 ex 2621			
GH013 3915 30 ex 3904 10-40			
GN010 ex 0502 00			
GN020 ex 0503 00			
GN030 ex 0505 90			

Federazione russa

a)	b)	c)	d)
	B1010-B2120		B1010-B2120
B2130			
	B3010-B3030		B3010-B3030
B3035; B3040			
	B3050-B3070		B3050-B3070
B3080			
	B3090		B3090
B3100			
	B3110-B3130		B3110-B3130
B3140			
	B4010-B4030		B4010-B4030
	GB040 7112 2620 30 2620 90		GB040 7112 2620 30 2620 90
	GC010		GC010
	GC020		GC020
	GC030 ex 8908 00		GC030 ex 8908 00
	GC050		GC050
GE020 ex 7001	GE020 ex 7019 39		GE020 ex 7019 39
	GF010		GF010
	GG030 ex 2621		GG030 ex 2621

a)	b)	c)	d)
	GG040 ex 2621		GG040 ex 2621
	GH013 3915 30 ex 3904 10-40		GH013 3915 30 ex 3904 10-40
	GN010 ex 0502 00		GN010 ex 0502 00
	GN020 ex 0503 00		GN020 ex 0503 00
	GN030 ex 0505 90		GN030 ex 0505 90

Filippine

a)	b)	c)	d)
della voce B1010: — rottami di cobalto	della voce B1010: tutti gli altri rifiuti		
della voce B1020: — rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)	della voce B1020: tutti gli altri rifiuti		
	B1030-B1115		
della voce B1120: — cobalto, lantanio	della voce B1120: tutti gli altri rifiuti		
	B1130-B1150		
B1160; B1170			
	B1180-B1220		
B1230; B1240			
	B1250		
B2010			
		B2020	
	della voce B2030: — rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)	della voce B2030: — fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove	
	B2040		
B2060			
	B2070-B3010		
		B3020-B3050	
	B3060-B3070		
		B3080	

a)	b)	c)	d)
	B3090-B3140		
B4010; B4020			
	B4030		
	GB040 7112 2620 30 2620 90		
	GC010		
	GC020		
	GC030 ex 8908 00		
	GC050		
		GE020 ex 7001 ex 7019 39	
		GF010	
GG030 ex 2621			
GG040 ex 2621			
	GH013 3915 30 ex 3904 10-40		
	GN010 ex 0502 00		
	GN020 ex 0503 00		
	GN030 ex 0505 90		

Georgia

a)	b)	c)	d)
		B1010; B1020	
	B1030		
B1031-B1080			
	B1090		
B1100; B1115			
	B1120-B2130		
		B3010-B3030	

a)	b)	c)	d)
	B3035		
B3040			
		B3050	
	B3060; B3065		
B3070; B3080			
	B3090-B3110		
B3120-B4010			
	B4020		
B4030			
GB040 7112 2620 30 2620 90			
GC010			
GC020			
GC030 ex 8908 00			
GC050			
		GE020 ex 7001 ex 7019 39	
GF010			
GG030 ex 2621			
GG040 ex 2621			
		GH013 3915 30 ex 3904 10-40	
		GN010 ex 0502 00	
		GN020 ex 0503 00	
	GN030 ex 0505 90		

Guyana

a)	b)	c)	d)
			tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

India

a)	b)	c)	d)
			della voce B1010: — rottami di ferro e acciaio — rottami di rame — rottami di nichel — rottami di alluminio — rottami di zinco — rottami di stagno — rottami di magnesio
		B1020	
	della voce B3010: tutti gli altri rifiuti	della voce B3010: — rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati: — tereftalato di polietilene	
		B3020	
	della voce B3030: tutti gli altri rifiuti		della voce B3030: — residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili
	tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006		

Indonesia

a)	b)	c)	d)
			B1010; B1020
B1030-B1100			
			B1115
B1120-B2010			
			B2020
della voce B2030: — fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove			della voce B2030: — rifiuti e rottami di cermet (com- posti ceramici metallici)
della voce B2040: tutti gli altri rifiuti			B2040: — rottami di vetro contenenti litio- tantalio e litio-niobio
B2060-B3010			
			B3020

a)	b)	c)	d)
della voce B3030: — indumenti ed altri articoli tessili usurati — residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili			della voce B3030: tutti gli altri rifiuti
B3035			
			B3040-B3090
B3100-B3130			
			B3140
B4010-B4030			
GB040 7112 2620 30 2620 90			
			GC010
			GC020
GC030 ex 8908 00			
GC050			
			GE020 ex 7001 ex 7019 39
			GF010
GG030 ex 2621			
GG040 ex 2621			
GH013 3915 30 ex 3904 10-40			
			GN010 ex 0502 00
			GN020 ex 0503 00
			GN030 ex 0505 90

Israele

a)	b)	c)	d)
			tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

Kenya

a)	b)	c)	d)
	B1010-B1030		
B1031			
	B1040-B1080		
B1090			
della voce B1100: — schiumature e scorie di zinco: — Hscorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn) — schiumature da fonderia di zinco — schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse — rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %	della voce B1110: — zinco commerciale solido — schiumature e scorie di zinco: — scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn) — scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn) — scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)		
della voce B1120: tutti gli altri rifiuti	della voce B1120: — manganese — ferro — zinco		
B1130-B2130			
	B3010		
B3020			
della voce B3030: — stoppe e cascami (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) di canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.) — residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili, diversi da quelli selezionati	della voce B3030: tutti gli altri rifiuti		
B3035-B3130			
	B3140		
B4010-B4030			
GB040 7112 2620 30 2620 90			

a)	b)	c)	d)
GC010			
GC020			
GC030 ex 8908 00			
GC050			
GE020 ex 7001 ex 7019 39			
GF010			
GG030 ex 2621			
GG040 ex 2621			
GH013 3915 30 ex 3904 10-40			
GN010 ex 0502 00			
GN020 ex 0503 00			
GN030 ex 0505 90			

Kirghizistan

a)	b)	c)	d)
			tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

Libano

a)	b)	c)	d)
della voce B1010: — rottami di cromo	della voce B1010: tutti gli altri rifiuti		B1010
B1020-B1090			B1020-B1090

a)	b)	c)	d)
della voce B1100: — schiumature da fonderia di zinco — schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse	della voce B1100: — zinco commerciale solido — schiumature e scorie di zinco — scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn) — scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn) — scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn) — scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn) — rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %		B1100
	B1115		B1115
B1120-B1140			B1120-B1140
	B1150-B2030		B1150-B2030
della voce B2040: tutti gli altri rifiuti	della voce B2040: — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive		B2040
B2060-B2130			B2060-B2130

a)	b)	c)	d)
della voce B3010: — rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati: — alcool polivinilico — butirale di polivinile — acetato polivinilico — rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione — i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati ⁽¹⁾ : — perfluoroetilene/propilene (FEP) — perfluoro alcossi alcano — tetrafluoroetilene/perfluorovinilene (PFA) — tetrafluoroetilene/perfluorometilvinilene (MFA) — fluoruro di polivinile (PVF) — polifluoruro di vinilidene (PVDF)	della voce B3010: — rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati: — etilene — stirolo — polipropilene — tereftalato di polietilene — acrilonitrile — butadiene — resine acetaliche — poliammidi — tereftalato di polibutilene — policarbonati — polieteri — solfuri di polifenilene — polimeri acrilici — alcani C ₁₀ -C ₁₃ (plastificante) — poliuretano (non contenente CFC) — polisilossano — polimetilacrilato		B3010:
	B3020-B3130		B3020-B3130
B3140			B3140
	B4010-B4030		B4010-B4030
	GB040 7112 2620 30 2620 90		GB040 7112 2620 30 2620 90
	GC010		GC010
	GC020		GC020
GC030 ex 8908 00			GC030 ex 8908 00
GC050			GC050
	GE020 ex 7001 ex 7019 39		GE020 ex 7001 ex 7019 39
	GF010		GF010
	GG030 ex 2621		GG030 ex 2621
	GG040 ex 2621		GG040 ex 2621
	GH013 3915 30 ex 3904 10-40		GH013 3915 30 ex 3904 10-40
	GN010 ex 0502 00		GN010 ex 0502 00

a)	b)	c)	d)
	GN020 ex 0503 00		GN020 ex 0503 00
	GN030 ex 0505 90		GN030 ex 0505 90

(¹) Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

Liechtenstein

a)	b)	c)	d)
			tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

Malawi

a)	b)	c)	d)
tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006			

Malaysia

a)	b)	c)	d)
della voce B1010: — rottami di nichel — rottami di zinco — rottami di tungsteno — rottami di tantalio — rottami di magnesio — rottami di titanio — rottami di manganese — rottami di germanio — rottami di vanadio — rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio — rottami delle terre rare — rottami di cromo	della voce B1010: — rottami di molibdeno — rottami di cobalto — rottami di bismuto — rottami di zirconio — rottami di torio	della voce B1010 — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio) — rottami di ferro e acciaio — rottami di rame — rottami di alluminio — rottami di stagno	
B1020-B1100			
		B1115	
B1120-B1140			
		B1150	
B1160-B1190			
		B1200; B1210	
B1220-B1240			

a)	b)	c)	d)
		B1250-B2030	
<p>della voce B2040:</p> <ul style="list-style-type: none"> — solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolfurazione dei gas di scarico (FGD) — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive 		<p>della voce B2040:</p> <p>tutti gli altri rifiuti</p>	
		B2060	
B2070; B2080			
		B2090	
B2100			
		B2110-B2130	
B3010			
		B3020-B3035	
B3040			
	<p>della voce B3050:</p> <ul style="list-style-type: none"> — avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in ceppi, mattonelle, pellet o forme simili 	<p>della voce B3050:</p> <ul style="list-style-type: none"> — rifiuti di sughero, frantumato, granulato, o macinato 	
	<p>della voce B3060:</p> <ul style="list-style-type: none"> — rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove (unicamente crusca di riso e altri sottoprodotti classificati alle voci 2302 20 100/900) — rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati — gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao — altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale 		<p>della voce B3060:</p> <ul style="list-style-type: none"> — rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove (unicamente crusca di riso e altri sottoprodotti classificati alle voci 2302 20 100/900) — altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale
		B3065-B3140	

a)	b)	c)	d)
B4010			
		B4020	
B4030			
GB040 7112 2620 30 2620 90			
GC010			
GC020			
GC030 ex 8908 00			
GC050			
		GE020 ex 7001 ex 7019 39	
		GF010	
GG030 ex 2621			
GG040 ex 2621			
GH013 3915 30 ex 3904 10-40			
	GN010 ex 0502 00		GN010 ex 0502 00
	GN020 ex 0503 00		GN020 ex 0503 00
	GN030 ex 0505 90		GN030 ex 0505 90

Mali

a)	b)	c)	d)
della voce B1010: tutti gli altri rifiuti	della voce B1010: — rottami di cromo		
	B1020		
B1030-B1040			
	B1050		
B1060			
	B1070; B1080		
B1090-B1120			
	B1130		

a)	b)	c)	d)
B1140-B2030			
della voce B2040: tutti gli altri rifiuti	della voce B2040: — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive — zolfo in forma solida		
	B2060		
B2070-B2100			
	B2110; B2120		
B2130-B4030			
GB040 7112 2620 30 2620 90			
GC010			
GC020			
GC030 ex 8908 00			
GC050			
GE020 ex 7001 ex 7019 39			
GF010			
GG030 ex 2621			
GG040 ex 2621			
GH013 3915 30 ex 3904 10-40			
GN010 ex 0502 00			
	GN020 ex 0503 00		
	GN030 ex 0505 90		

Morocco

a)	b)	c)	d)
	della voce B1010: — rottami di ferro e acciaio — rottami di tungsteno — rottami di molibdeno — rottami di tantalio — rottami di magnesio — rottami di cobalto — rottami di bismuto — rottami di zirconio — rottami di germanio — rottami di vanadio — rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio — rottami di torio		della voce B1010: — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio) — rottami di rame — rottami di nichel — rottami di alluminio — rottami di zinco — rottami di stagno — rottami di titanio — rottami di manganese — rottami delle terre rare — rottami di cromo
	della voce B1020: — rottami di antimonio — rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse) — rottami di tellurio		della voce B1020: — rottami di berillio — rottami di cadmio — rottami di selenio
	B1030-B1200		
			B1210
	B1220-B1250		
			B2010-B2020
	della voce B2030: — fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove		della voce B2030: — rifiuti e rottami di cermet (com- posti ceramici metallici)
	B2040-B2130		

a)	b)	c)	d)
	della voce B3010: — rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati — stirolo — butadiene — resine acetaliche — poliammidi — tereftalato di polibutilene — policarbonati — polieteri — solfuri di polifenilene — polimeri acrilici — alcani C ₁₀ -C ₁₃ (plastificante) — polisilossano — polimetilacrilato — butirrale di polivinile — acetato polivinilico — i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati (1): — perfluoroetilene/propilene (FEP) — perfluoro alcossi alcano — tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA) — tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA) — fluoruro di polivinile (PVF) — polifluoruro di vinilidene (PVDF)		della voce B3010 — rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati: — etilene — polipropilene — tereftalato di polietilene — acrilonitrile — poliuretano (non contenente CFC) — alcool polivinilico — rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione
			B3020-B3050
	della voce B3060: tutti gli altri rifiuti		della voce B3060: — gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao
			B3065
	B3070-B4030		
	GB040 7112 2620 30 2620 90		
	GC010		
	GC020		
	GC030 ex 8908 00		
	GC050		
	GE020 ex 7001 ex 7019 39		

a)	b)	c)	d)
	GF010		
	GG030 ex 2621		
	GG040 ex 2621		
	GH013 3915 30 ex 3904 10-40		
	GN010 ex 0502 00		
	GN020 ex 0503 00		
	GN030 ex 0505 90		

(¹) Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

Moldova

a)	b)	c)	d)
della voce B3020: tutti gli altri rifiuti	della voce B3020: — carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspatis — altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non co- lorata — carta o cartone costituiti princi- palmente di pasta meccanica (ad esempio: giornali, riviste e stampe analoghe)		
tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006			

Oman

a)	b)	c)	d)
della voce B1010: tutti gli altri rifiuti	della voce B1010: — rottami di ferro e acciaio		
tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006			

Pakistan

a)	b)	c)	d)
della voce B3060 — fecce di vino			
B3140			

a)	b)	c)	d)
della voce GN010 ex 0502 00: rifiuti di setole di maiale o di cinghiale			
			tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

Paraguay

a)	b)	c)	d)
		tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006	

Perù

a)	b)	c)	d)
	<p>della voce B3030:</p> <ul style="list-style-type: none"> — cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati — cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) — stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.) — stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè) — stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di sisal ed altre fibre tessili del genere <i>Agave</i> — stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di cocco — stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di abaca (canapa di Manila o <i>Musa textilis</i> Nee) — stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate né comprese altrove 		<p>della voce B3030:</p> <ul style="list-style-type: none"> — cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati) — stoppe e cascami di lino — cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte — indumenti ed altri articoli tessili usurati — residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili

a)	b)	c)	d)
	della voce B3060: — degreas: residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali — rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati		della voce B3060: tutti gli altri rifiuti
	della voce B3065: rifiuti di grassi ed oli commestibili di origine animale o vegetale (per esempio oli per frittura), purché non presentino una caratteristica [di rischio] di cui all'allegato III		della voce B3065: rifiuti di grassi ed oli commestibili di origine vegetale (per esempio oli per frittura), purché non presentino una caratteristica [di rischio] di cui all'allegato III
			tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

Seychelles

a)	b)	c)	d)
	GF010		
	GN010 ex 0502 00		
	GN020 ex 0503 00		
	GN030 ex 0505 90		
tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006			

Sri Lanka

a)	b)	c)	d)
	tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006		

Sudafrica

a)	b)	c)	d)
	tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006		

Taipei cinese

a)	b)	c)	d)
	della voce B1010: — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio) — rottami di molibdeno — rottami di tantalio — rottami di cobalto — rottami di bismuto — rottami di zirconio — rottami di manganese — rottami di vanadio — rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio — rottami di torio — rottami delle terre rare — rottami di cromo		della voce B1010: — rottami di ferro e acciaio — rottami di rame — rottami di nichel — rottami di alluminio — rottami di zinco — rottami di stagno — rottami di tungsteno — rottami di magnesio — rottami di titanio — rottami di germanio
	B1020-B1031		
B1040			
	B1050-B1090		
	della voce B1100: — schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse — rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %		della voce B1100: — zinco commerciale solido — schiumature e scorie di zinco — scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn) — scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn) — scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn) — scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn) — schiumature da fonderia di zinco
	B1115; B1120		
			B1130
	B1140-B1220		
			B1230
	B1240		
B1250			
	B2010-B2030		
	della voce B2040: tutti gli altri rifiuti		della voce B2040: — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

a)	b)	c)	d)
	B2060-B2130		
	della voce B3010: — rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati: — poliuretano (non contenente CFC) — rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione		della voce B3010: tutti gli altri rifiuti
			B3020
	B3030; B3035		
			B3040; B3050
	B3060-B4030		
GB040 7112 2620 30 2620 90			
GC010			
GC020			
GC030 ex 8908 00			
			GC050
			GE020 ex 7001 ex 7019 39
	GF010		
GG030 ex 2621			
GG040 ex 2621			
			GH013 3915 30 ex 3904 10-40
GN010 ex 0502 00			
	GN020 ex 0503 00		
	GN030 ex 0505 90		

Thailandia

a)	b)	c)	d)
		B1010	
	B1020; B1030		
		B1031	
	B1040-B1090		
	della voce B1100: tutti gli altri rifiuti	della voce B1100: — rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %	
	B1115-B1140		
		B1150	
	B1160-B1240		
B1250			
	B2010; B2020		
		B2030	
	della voce B2040: — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive — calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9) — rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio	della voce B2040: tutti gli altri rifiuti	
		B2060; B2070	
	B2080; B2090		
		B2100	
	B2110-B2130		

a)	b)	c)	d)
	della voce B3010: — rottami di plastica composti di polimeri e copolimeri non alogenati — i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati (1): — perfluoroetilene/propilene (FEP) — perfluoro alcossi alcano — tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA) — tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA) — fluoruro di polivinile (PVF) — polifluoruro di vinilidene (PVDF)	della voce B3010: — rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione	
		B3020	
	della voce B3030: — cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte — residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili	della voce B3030: tutti gli altri rifiuti	
	B3035		
	della voce B3040: — altri rifiuti di gomma (esclusi i rifiuti precisati altrove)	della voce B3040: — rifiuti e residui di gomma indurita (ad esempio ebanite)	
		B3050-B3140	
	B4010-B4030		
	GB040 7112 2620 30 2620 90		
	GC010		
	GC020		
	GC030 ex 8908 00		
	GC050		
	GE020 ex 7001 ex 7019 39		
		GF010	
		GG030 ex 2621	

a)	b)	c)	d)
	GG040 ex 2621		
	GH013 3915 30 ex 3904 10-40		
		GN010 ex 0502 00	
		GN020 ex 0503 00	
		GN030 ex 0505 90	

(¹) Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

Tunisia

a)	b)	c)	d)
	B1010		
B1020-B1220			
	B1230; B1240		
B1250			
	B2010		
B2020; B2030			
della voce B2040: tutti gli altri rifiuti	della voce B2040: — calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9) — cloruro di sodio, calcio e potassio — carborundum (carburo di silicio)		
B2060-B2130			
della voce B3010: — i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati (¹): — perfluoroetilene/propilene (FEP) — perfluoro alcossi alcano — tetrafluoroetilene/perfluorovinilene (PFA) — tetrafluoroetilene/perfluorometilvinilene (MFA) — fluoruro di polivinile (PVF) — polifluoruro di vinilidene (PVDF)	della voce B3010: — rottami di plastica composti di polimeri e copolimeri non alogenati — rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione		
	B3020		
	della voce B3030: tutti gli altri rifiuti	della voce B3030: — indumenti ed altri articoli tessili usurati	

a)	b)	c)	d)
	B3035-B3065		
della voce B3070: — micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali	della voce B3070: — rifiuti di capelli umani — rifiuti di paglia		
	B3080		
B3090-B3130			
	B3140		
B4010-B4030			
GB040 7112 2620 30 2620 90			
GC010			
GC020			
GC030 ex 8908 00			
GC050			
GE020 ex 7001 ex 7019 39			
GF010			
GG030 ex 2621			
GG040 ex 2621			
GH013 3915 30 ex 3904 10-40			
	GN010 ex 0502 00		
	GN020 ex 0503 00		
	GN030 ex 0505 90		

(¹) Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

Vietnam

a)	b)	c)	d)
della voce B1010: — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio) — rottami di tantalio — rottami di cobalto — rottami di bismuto — rottami di germanio — rottami di vanadio — rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio — rottami di torio — rottami delle terre rare			della voce B1010: — rottami di ferro e acciaio — rottami di rame — rottami di nichel — rottami di alluminio — rottami di zinco — rottami di stagno — rottami di tungsteno — rottami di molibdeno — rottami di magnesio — rottami di titanio — rottami di zirconio — rottami di manganese — rottami di cromo
della voce B1020 — rottami di berillio — rottami di cadmio — rottami di selenio — rottami di tellurio			della voce B1020 — rottami di antimonio — rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)
B1030-B1190			
			B1200
B1210-B2010			
			B2020
B2030			
della voce B2040: tutti gli altri rifiuti			della voce B2040: — solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolfurazione dei gas di scarico (FGD)
B2060-B2130			
	della voce B3010: tutti i rifiuti diversi dai rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati: — etilene — stirolo — polipropilene — tereftalato di polietilene — policarbonati		B3010
			B3020

a)	b)	c)	d)
B3030-B4030			
GB040 7112 2620 30 2620 90			
			GC010
GC020			
			GC030 ex 8908 00
GC050			
GE020 ex 7001 ex 7019 39			
GF010			
GG030 ex 2621			
GG040 ex 2621			
GH013 3915 30 ex 3904 10-40			
GN010 ex 0502 00			
GN020 ex 0503 00			
GN030 ex 0505 90			

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2006

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e il funzionamento dell'accordo SEE

(Caso COMP/M.3975 — Cargill/Degusta)

[notificata con il numero C(2006) 1034]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/783/CE)

Il 29 marzo 2006 la Commissione ha adottato una decisione su un caso di concentrazione in base al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ⁽¹⁾, in particolare all'articolo 8, paragrafo 1. La versione non riservata della decisione integrale, nella lingua facente fede del caso e nelle lingue di lavoro della Commissione, figura sul sito web della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/comm/competition/index_it.html

I. SINTESI

- (1) Il 21 ottobre 2005 la Commissione ha ricevuto notifica di un progetto di concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni fra imprese (il «regolamento sulle concentrazioni»).
- (2) A seguito dell'esame della notifica, la Commissione è giunta alla conclusione che l'operazione notificata rientra nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni.
- (3) Il 23 novembre 2005 le parti hanno presentato degli impegni alla Commissione. Il 14 dicembre 2005 la Commissione ha concluso che la concentrazione, anche tenendo conto degli impegni presentati, sollevava seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, e ha deciso pertanto di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.
- (4) Dopo un esame approfondito, tuttavia, la Commissione ha concluso che l'operazione notificata non suscita pro-

blemi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. È stato quindi proposto di autorizzare l'operazione notificata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.

II. LE PARTI E L'OPERAZIONE

- (5) Cargill è un'impresa privata statunitense, attiva a livello mondiale nella produzione e commercializzazione di *commodity* agricole, mangimi per animali e alimenti, e offre servizi finanziari in questi campi. DFI è un'impresa tedesca che produce ingredienti alimentari, attualmente di proprietà di Degussa AG, i cui principali azionisti sono RAG e E.ON. Le due principali divisioni di DFI sono «DFI Texturant Systems» e «DFI Flavours». L'operazione consiste nell'acquisizione della totalità delle quote di DFI attualmente detenute da Degussa AG.

III. CONCENTRAZIONE DI DIMENSIONE COMUNITARIA

- (6) L'operazione notificata consiste nell'acquisizione, da parte di Cargill, del controllo della totalità di DFI ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV. I MERCATI DEL PRODOTTO RILEVANTI

- (7) Nel presente caso, l'indagine della Commissione si è concentrata in particolare sui mercati della *lecitina non geneticamente modificata* («non GM») *fluida* e della *lecitina non GM deoliata* (1). Gli altri mercati interessati erano quelli della *lecitina geneticamente modificata* («GM»), della *pectina* e dell'olio di semi grezzo (2).

1. I vari mercati della lecitina

- (8) La lecitina è un ingrediente alimentare che, in quanto «emulsionante», è usato per stabilizzare le emulsioni, ossia la miscela di sostanze idrofile (ad esempio l'acqua) ed idrofobe (ad esempio l'olio). La lecitina è usata principalmente negli alimenti e nei mangimi, ma anche nei prodotti cosmetici, farmaceutici e industriali (ad esempio erbicidi e cuoio). Benché rappresenti generalmente meno dell'1 % dei costi di produzione, è di solito essenziale per il processo industriale degli utilizzatori finali e può cambiare radicalmente la qualità dei prodotti finali.

- (9) La lecitina è un sottoprodotto derivante dal processo di macinazione di semi oleaginosi, generalmente semi di soia: la grande maggioranza della lecitina venduta sul mercato è estratta dai semi di soia (95 %), mentre altre fonti come la colza e il girasole restano marginali. La lecitina rappresenta meno dell'1 % del contenuto in volume di un seme di soia e molto meno del 5 % in valore.

a) *La lecitina e gli emulsionanti sintetici non appartengono allo stesso mercato del prodotto*

- (10) Gli emulsionanti possono essere divisi in *emulsionanti naturali* (come la lecitina) ed *emulsionanti sintetici* (come i mono- o digliceridi). Mentre i primi sono estratti dai semi oleaginosi, i secondi sono prodotti artificialmente attraverso reazioni chimiche. L'indagine di mercato della Commissione ha stabilito che i due tipi di emulsionanti non appartengono allo stesso mercato del prodotto, essenzialmente per le ragioni esposte in appresso.

- (11) Dal punto di vista della domanda, l'indagine di mercato ha mostrato che la lecitina e gli emulsionanti sintetici non sono interscambiabili per ragioni sia tecnologiche che di qualità. Ciò vale per i produttori sia di mangimi per animali che di alimenti. Praticamente nessun utilizzatore di lecitina non GM ha cominciato a utilizzare in passato gli emulsionanti sintetici anche se i prezzi della lecitina non GM sono raddoppiati negli ultimi due anni, e la maggior parte di loro non si orienterebbe verso gli emulsionanti sintetici neanche se il prezzo della lecitina dovesse aumentare in futuro del 10 %.

b) *La lecitina GM e la lecitina non GM devono essere valutate separatamente*

- (12) Dall'indagine di mercato è inoltre emerso che in Europa devono essere distinti due mercati separati per la lecitina GM e per la lecitina non GM. Difatti i consumatori europei (diversamente da quelli di altre parti del mondo) si oppongono fortemente ai prodotti geneticamente modificati. Questo ha portato l'Unione europea ad adottare

diversi regolamenti che impongono dal 2004 ⁽¹⁾ l'etichettatura e la tracciabilità degli alimenti e dei mangimi (così come dei loro ingredienti) geneticamente modificati. Di conseguenza, la lecitina può essere esonerata dall'obbligo di etichettatura solo se esiste un processo di certificazione accertato («*audit trail*») per tutta la catena di produzione e di approvvigionamento che dimostri che la soia da cui è estratta non è geneticamente modificata e che gli input dei prodotti intermedi e finali sono stati tenuti separati da materiale geneticamente modificato quando si è piantato, raccolto, stoccato, trasformato e distribuito.

- (13) Dal punto di vista dell'offerta, i costi di produzione della lecitina non GM sono sensibilmente più elevati di quelli della lecitina GM. La catena di approvvigionamento della lecitina non GM è difatti diversa da quella della lecitina GM, e di conseguenza vi è una significativa differenza fra i prezzi della lecitina GM e della lecitina non GM.

c) *La lecitina fluida, la lecitina deoliata e la lecitina frazionata devono essere valutate separatamente*

- (14) La Commissione ha inoltre constatato che possono essere distinti diversi tipi o categorie di lecitina: difatti la lecitina fluida (cioè il prodotto di base) può essere ulteriormente raffinata con un processo di eliminazione dell'olio che dà la lecitina «deoliata», oppure con un frazionamento che dà la lecitina «frazionata» ⁽²⁾. Cargill non opera nel settore della produzione di lecitina frazionata. L'indagine di mercato ha individuato diversi elementi a favore di una distinzione fra lecitina fluida, lecitina deoliata e lecitina frazionata.

- (15) Quasi tutti i clienti hanno indicato di non poter passare dalla lecitina fluida a quella deoliata, poiché ogni tipo corrisponde ad esigenze molto specifiche (ad esempio il sapore, il trattamento, ecc.) e comporta un diverso processo di produzione. Dal punto di vista dell'offerta, la produzione di lecitina deoliata e di lecitina frazionata richiede impianti supplementari e un investimento considerevole, nonché un know-how diverso.

2. Pectina

- (16) Le attività delle parti si sovrappongono anche nel settore della pectina. La pectina è usata per gelatinizzare, stabilizzare e gelificare i prodotti. La Commissione ha preso in considerazione un'ulteriore distinzione fra vari tipi di pectina (ad esempio, pectina di mele e pectina di agrumi e tipi di pectina a seconda del loro contenuto di metossile), ma in definitiva ha potuto lasciare aperta la questione della definizione del mercato poiché l'operazione in oggetto non ostacolerebbe la concorrenza in nessuno dei casi considerati.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

⁽²⁾ Vi sono inoltre alcune forme di «lecitine speciali» modificate/adattate alle esigenze dell'utilizzatore, ma rappresentano solo una quota trascurabile del mercato.

V. I MERCATI GEOGRAFICI RILEVANTI

1. Lecitina

- (17) La Commissione è giunta alla conclusione che, almeno per la *lecitina non GM*, i mercati si estendono al territorio del SEE.
- (18) Difatti la forte preferenza dei clienti europei per i prodotti non geneticamente modificati, chiaramente limitata all'Europa, porta in Europa a condizioni di mercato diverse. L'80 % del totale della vendita di lecitina non geneticamente modificata avviene all'interno del SEE, benché questo mercato rappresenti solo il 45 % della vendita mondiale di lecitina. Per di più, i clienti acquistano solo raramente da fornitori al di fuori dell'Europa, non solo perché i costi di trasporto sono un fattore importante, ma anche perché per molti clienti sono fondamentali la consegna puntuale e il supporto in termini di know-how del prodotto e della produzione. La struttura della domanda di lecitina nel SEE è significativamente diversa da quella nel resto del mondo.
- (19) Per quanto riguarda i mercati della *lecitina GM* (fluida e deoliata), benché alcuni elementi sembrino orientare a favore di un mercato a livello mondiale (le normative, ad esempio, non sono molto diverse nelle diverse parti del mondo), la Commissione ha potuto, ai fini della presente decisione, lasciare aperta la definizione esatta del mercato geografico.

2. Pectina

- (20) Benché l'indagine di mercato abbia indicato che la portata geografica dei mercati può limitarsi al SEE, la definizione esatta del mercato geografico rilevante ha potuto essere lasciata aperta, dato che nessuna delle delimitazioni fa emergere problemi di concorrenza.

VI. VALUTAZIONE

1. Lecitina fluida non GM

- (21) Per quanto riguarda il mercato SEE della lecitina fluida non GM, i risultati dell'indagine approfondita hanno effettivamente permesso di dissipare i dubbi relativi alla compatibilità dell'operazione proposta con il mercato comune.
- (22) L'indagine ha mostrato che la quota di mercato reale delle parti ([30-40] %) è inferiore a quanto stimato dalle parti stesse ([40-50] %), e ha confermato che la pressione esercitata dagli altri concorrenti è abbastanza forte da limitare efficacemente la posizione delle parti su questo mercato. In effetti la quota dei concorrenti di Cargill, DFI e Solae è in costante e sensibile aumento. Sono riusciti ad aumentare la loro quota non solo distributori consolidati di ingredienti alimentari, come Nore Ingredients (quota di mercato del [5-15] %) o Helm AG (quota di mercato dello [0-10] %): recentemente sono diventati un'alternativa più credibile per i clienti europei anche dei concor-

renti brasiliani e indiani, poiché molti di essi (diversamente da Cargill e Degussa) hanno accesso diretto alla materia prima per la lecitina fluida non GM. Alcuni grossi produttori di alimenti/cioccolato si approvvigionano già adesso direttamente dalle fonti brasiliane. I maggiori produttori brasiliani hanno mostrato di essere capaci di creare la propria rete logistica e di distribuzione in Europa e di poter competere direttamente con operatori ben consolidati, come l'entità derivante dalla concentrazione e Solae.

- (23) Il forte aumento dei prezzi e i margini interessanti che dà la lecitina fluida non GM sono ulteriori incentivi, per i produttori brasiliani e indiani, a competere in modo più aggressivo con le parti sul mercato europeo. Dato che i principali operatori nel SEE (Cargill, DFI, Solae) attualmente si procurano quasi tutta la materia prima non geneticamente modificata da effettivi o perlomeno potenziali concorrenti brasiliani, le condizioni correnti sul mercato della lecitina fluida non GM non dovrebbero cambiare in modo tale da creare ostacoli significativi alla concorrenza.
- (24) L'indagine di mercato della Commissione ha mostrato inoltre che la concentrazione non produrrà una distorsione della concorrenza dovuta a *effetti coordinati*. Ciò non è dovuto solo all'asimmetria delle quote di mercato dei due principali operatori dopo la concentrazione. I risultati dell'indagine di mercato indicano anche chiaramente che il mercato della lecitina fluida non GM non può essere considerato trasparente. Il prezzo della lecitina non GM è negoziato fra il fornitore e i suoi clienti su base individuale, senza che sia disponibile un listino prezzi. Di conseguenza i prezzi della lecitina fluida variano considerevolmente fra i singoli clienti, anche fra quelli di dimensioni comparabili.

2. Lecitina deoliata non GM

- (25) L'indagine della Commissione si è concentrata soprattutto sulla lecitina deoliata non GM, poiché le parti detengono una quota combinata particolarmente importante su questo mercato. Se, tuttavia, la notificazione indicava la presenza di soli tre operatori attivi sul mercato della lecitina deoliata non GM, dall'indagine approfondita è risultato che vi hanno fatto ingresso, o sono sul punto di farlo, una serie di nuovi fornitori, cosa che limita effettivamente la capacità delle parti di agire indipendentemente dai loro concorrenti.
- (26) L'indagine di mercato ha confermato che nel 2005 DFI era ancora il principale fornitore di lecitina deoliata non GM, con una quota di mercato del [50-60] %. Insieme alla quota di mercato di Cargill dello [0-10] % nel 2005, l'entità derivante dalla concentrazione avrebbe il [60-70] % del mercato SEE della lecitina non GM.

- (27) L'indagine ha anche mostrato che la posizione di Cargill sul mercato della lecitina deoliata è relativamente debole e che la sua scomparsa come concorrente non modificherebbe in modo significativo l'attuale struttura concorrenziale del mercato. In effetti, diversamente dai suoi principali concorrenti, Cargill non possiede impianti propri per la lecitina deoliata, ma la fa produrre in uno stabilimento in Arkansas, negli Stati Uniti. Tale stabilimento ha una capacità relativamente limitata, che non ha potuto essere utilizzata per gravi problemi tecnici. Dall'indagine di mercato è emerso altresì che la strategia dei «prezzi bassi» scelta da Cargill per inserirsi sul mercato della lecitina deoliata non GM non si è rivelata sostenibile dato l'accentuato aumento dei costi della materia prima (lecitina fluida non GM).
- (28) L'indagine ha poi mostrato che nuovi fornitori di lecitina deoliata non GM si sono già inseriti sul mercato o lo faranno in tempi brevi e svolgendo un'attività sufficientemente ampia. La maggior parte di questi fornitori (ad esempio Berg & Schmidt/Sternchemie, Ruchi e Matlani) dispone già delle proprie linee per la deoliazione o le avrà operative il prossimo anno (ad esempio SG Lecitinas). Il fatto che le capacità recentemente predisposte per la deoliazione siano significative mostra che i fornitori indiani e sudamericani si sono risolutamente impegnati a entrare sul mercato europeo. Le capacità di produzione recentemente disponibili per la lecitina deoliata non GM in India e in Brasile eccederanno il volume dell'intero mercato SEE.
- (29) L'ingresso di un numero di imprese relativamente ampio mostra che gli ostacoli per l'inserimento sul mercato della lecitina deoliata possono essere significativi ma non sono insormontabili. Se è vero che la lecitina deoliata non è una «commodity» e la sua produzione richiede tecnologia e know-how, i concorrenti hanno confermato che questa tecnologia è disponibile sul mercato (ad esempio attraverso le società di *engineering*) e di essere in grado di produrre lecitina deoliata non GM di qualità comparabile a quella dei leader del mercato. Neanche il fatto che molti clienti dell'industria alimentare chiedano una presenza europea dei loro fornitori è un grosso ostacolo per questi concorrenti, poiché la maggior parte di essi coopera con distributori europei consolidati che possono fornire il know-how necessario sui clienti e le loro specifiche esigenze. Molti clienti hanno effettivamente confermato di essere interessati a fonti alternative di lecitina deoliata non GM.

3. I mercati della lecitina GM

- (30) L'indagine di mercato non ha confermato l'esistenza di problemi di concorrenza sui mercati della lecitina GM. Per quanto riguarda la *lecitina fluida*, ADM resterà, anche nell'ipotesi di mercati europei, il chiaro leader con una

quota del [40-50] %, seguita dalle parti, da Solae e da una serie di piccoli concorrenti. Ciò suggerisce che la nuova entità disporrà di un margine di manovra limitato per aumentare i prezzi unilateralmente o per ostacolare in altro modo la concorrenza. Cargill, inoltre, non impernia la sua strategia di marketing della lecitina sui mercati GM. Quanto alla possibilità che la concentrazione dia luogo a comportamenti coordinati, la Commissione ritiene un tale rischio trascurabile, essenzialmente per le ragioni che si applicano anche alla lecitina fluida non GM (assenza di trasparenza dei prezzi, asimmetria delle quote di mercato, ecc.). Per quanto riguarda la lecitina *deoliata* GM, Solae avrebbe il [50-60] % del mercato europeo, seguita da DFI, ma con un limitato accrescimento per l'apporto di Cargill. Vi sono diversi altri concorrenti sul mercato (ad esempio ADM). Di conseguenza la sovrapposizione sui mercati della lecitina deoliata GM è molto limitata.

4. Pectina

- (31) Per quanto riguarda la pectina, la quota di mercato combinata delle parti non supera il 25 %, né a livello mondiale né a livello del SEE, con un accrescimento solo molto limitato. Le posizioni del leader di mercato, CP Kelco, e dell'attuale numero due (Danisco) non verranno intaccate dalla concentrazione. Questa valutazione non cambierebbe neanche se si dovessero distinguere mercati alternativi (ad esempio mercati mondiali, mercati della pectina di mela/di agrumi o mercati in funzione del contenuto di metossile), perché la posizione di Cargill su questi mercati sarebbe ancora più debole.

5. Effetti verticali (olio di semi grezzo)

- (32) Benché, sulla base di un'ipotetica definizione di un mercato a monte dell'olio di soia grezzo nel SEE, l'operazione proposta dia tecnicamente luogo a ripercussioni verticali sul mercato, questa situazione non è fonte di preoccupazione: la principale ragione è che DFI e Cargill acquistano lecitina fluida non GM già pronta da terzi e per ottenere la lecitina non GM non utilizzano materia prima non GM da loro stessi prodotta.

VII. CONCLUSIONI

- (33) La decisione conclude pertanto che la concentrazione proposta non ostacolerà in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso.
- (34) Di conseguenza la decisione dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e all'articolo 57 dell'accordo SEE.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2007

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e il funzionamento dell'accordo SEE

(Caso COMP/M.4504 — SFR/Télé 2 France)

[notificata con il numero C(2007) 3443]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/784/CE)

Il 18 luglio 2007 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione in conformità del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede e nelle lingue di lavoro della Commissione è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_it.html

PREMESSA

- (1) Il 28 novembre 2006 la Commissione ha ricevuto la notificazione, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («il regolamento CE sulle concentrazioni») del progetto di concentrazione mediante il quale SFR SA («SFR», Francia), impresa controllata congiuntamente da Vivendi SA («Vivendi», Francia) e da Vodafone Group plc («Vodafone», Regno Unito), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento del Consiglio, il controllo esclusivo delle attività di accesso a Internet e di telefonia fissa dell'impresa Télé 2 France («Télé 2», Francia, affiliata del gruppo Télé 2) mediante acquisto di partecipazioni. L'attività di telefonia mobile di Télé 2 non rientra nell'ambito della presente operazione.
- (2) SFR è una società francese attiva nel settore della telefonia mobile in Francia, il cui controllo è detenuto da Vivendi e da Vodafone.
- (3) Vivendi è la società madre di un gruppo francese attivo nei settori dei media e delle telecomunicazioni. Il gruppo Vivendi è principalmente presente nei settori della televisione a pagamento (attraverso il gruppo Canal+), del cinema, della musica, dei giochi interattivi e delle telecomunicazioni.
- (4) Vodafone è la società madre di un gruppo britannico attivo sia come operatore di reti di telefonia mobile che come fornitore di altri servizi di telecomunicazioni in diversi Stati membri dell'Unione europea nonché al di fuori di quest'ultima.
- (5) Télé 2 France (Télé 2) è l'affiliata francese del gruppo Télé 2. L'impresa è attiva nei settori della telefonia fissa, della fornitura di accesso a Internet e, infine, della televisione a pagamento in seguito al lancio, nel giugno

2006, di un'offerta di televisione via DSL ⁽²⁾. Télé 2 è attiva anche nel settore della telefonia mobile.

- (6) L'indagine di mercato ha rivelato che l'operazione notificata può provocare un notevole indebolimento della pressione concorrenziale esercitata dagli operatori DSL sull'insieme dei mercati della televisione a pagamento in Francia e quindi, a termine, il rincaro dei prezzi e la diminuzione della qualità dell'offerta. Sussistono quindi seri dubbi circa il rischio che l'operazione notificata ostacoli in maniera significativa la concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di quest'ultimo. Tuttavia SFR e Vivendi hanno proposto rimedi appropriati che permettono di dissipare tali dubbi.

I. DEFINIZIONE DEI MERCATI

Introduzione

- (7) La presente operazione concerne il settore della televisione a pagamento in Francia, che, schematicamente, è organizzato come segue. A monte, si trovano i detentori dei diritti di diffusione sui programmi determinati (film, serie, eventi sportivi, ecc.). A livello intermedio, gli editori di canali producono internamente i loro propri programmi e/o acquisiscono diritti di diffusione su programmi (film, serie, eventi sportivi, ecc.) al fine di costituire il contenuto dei loro canali. A valle, i distributori acquistano dagli editori il diritto di diffondere i loro canali e costituiscono offerte di televisione a pagamento sotto forma di pacchetti di canali accessibili mediante abbonamento. La distribuzione delle offerte di televisione a pagamento ai consumatori finali può essere effettuata attraverso diversi modi di trasmissione, di cui i principali in Francia sono il cavo, il satellite, la DSL e il sistema eriziano (analogico e digitale).

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Digital Subscriber Line (linea di collegamento digitale). La DSL è una tecnologia che permette di aumentare sensibilmente la capacità delle linee telefoniche normali. Ne esistono varie tipologie, di cui la più corrente è l'ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line — Linea asimmetrica di collegamento digitale).

Mercati di prodotti

I mercati «a monte» dell'acquisizione di diritti di diffusione audiovisiva

- (8) I principali criteri di segmentazione e di distinzione dei diritti di diffusione di programmi audiovisivi sono:
- i) la natura del programma: opere cinematografiche e serie recenti; eventi sportivi; altri contenuti audiovisivi (programmi di archivio e di flusso televisivo);
 - ii) la piattaforma di distribuzione: cavo, satellite, DSL ed erziano analogico nonché erziano digitale;
 - iii) il tipo di fusione: canali televisivi lineari classici e servizi di televisione non lineari [Pay Per View («PPV») e Video on Demand («VoD»)].
- (9) Sui mercati a monte, gli operatori televisivi via DSL sono essenzialmente attivi in Francia nell'acquisto di diritti di diffusione in VoD. Pur limitandosi, prima dell'operazione, all'edizione di servizi VoD, Télé 2 era un'impresa potenzialmente atta ad entrare sul mercato dell'acquisto di diritti di diffusione in VoD. Ai fini della valutazione della presente operazione sotto il profilo della concorrenza e sulla base dei risultati dell'indagine di mercato, occorre definire un mercato distinto per l'acquisto di diritti di opere cinematografiche destinate a una diffusione in VoD.

I mercati «intermedi» della commercializzazione di canali

- (10) I mercati intermedi mettono in relazione editori di canali di televisione e distributori di servizi di televisione a pagamento. Secondo la prassi decisionale costante della Commissione si opera una distinzione tra i canali gratuiti che sono in gran parte finanziati dai proventi pubblicitari (eventualmente integrati, nel caso dei canali pubblici, da risorse pubbliche) e i canali a pagamento che sono principalmente finanziati da risorse derivanti dai canoni pagati dai distributori.
- (11) La Commissione ha previsto in numerose occasioni una segmentazione in funzione delle tematiche dei differenti canali (in particolare canali premium e canali di sport) senza tuttavia definire la questione. A prescindere dalla necessità di siffatta definizione, la Commissione ritiene che un pacchetto di canali attraente sia costituito da un pacchetto «di base» composto da varie tematiche principali (premium, cinema, giovani, sport, informazione) e completato da un insieme di altre tematiche più o meno intercambiabili.
- (12) Infine, le autorità della concorrenza non segmentano in linea di massima, secondo il sistema tecnico di distribuzione (ossia distinguendo le diverse piattaforme di diffusione quali il cavo, il satellite o, più di recente, la DSL), in quanto gli editori auspicano in generale di ottenere la commercializzazione più ampia possibile dei loro canali

al fine di massimizzare la loro remunerazione e perlomeno di essere presenti sull'insieme delle piattaforme di diffusione attraverso contratti esclusivi multipiattaforme.

Il mercato a valle della distribuzione al dettaglio di servizi di televisione a pagamento

- (13) Secondo prassi costante della Commissione, la distribuzione di televisione a pagamento e quella di televisione gratuita costituiscono mercati di prodotti distinti. Infatti, le offerte di televisione a pagamento e di televisione gratuita sono scarsamente intercambiabili dal punto di vista della domanda. L'esame della presente operazione non ha contestato questa segmentazione fondamentale.
- (14) Del resto, l'indagine di mercato realizzata nell'ambito della presente operazione tende a confermare che non è necessario segmentare il mercato in funzione dei diversi modi di diffusione della televisione a pagamento (cavo, satellite, DSL, erziano) tenuto conto in particolare della crescente convergenza di diverse piattaforme a livello del contenuto. Inoltre, ai fini del presente caso, non è necessario stabilire se i servizi emergenti di distribuzione di televisione mediante le piattaforme di telefonia mobile costituiscono un mercato distinto dal momento che, da un lato, SFR è, già fin da prima che si realizzi la presente operazione, operatore di telefonia mobile e visto che, d'altra parte, l'attività di telefonia mobile di Télé 2 non rientra nella presente operazione.

Mercati geografici

- (15) Per quanto riguarda l'insieme dei mercati testé definiti, conformemente a una prassi decisionale costante, la Commissione opta per una dimensione nazionale. Per quanto riguarda l'acquisizione di contenuti (diritti o canali) le trattative tra offerenti e richiedenti sono organizzate su base nazionale (sia per i diritti relativi sia a contenuti nazionali che esteri). Per quanto riguarda il mercato a valle della distribuzione di servizi di televisione a pagamento, va osservato che i diversi modi di diffusione coprono l'insieme del territorio nazionale (satellite) oppure tendono a coprire progressivamente l'insieme o gran parte di detto territorio (TNT, DSL e cavo). Inoltre, va sottolineato che i distributori di televisione a pagamento applicano una politica tariffaria uniforme all'insieme del territorio.

II. ANALISI SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

Il funzionamento del mercato prima dell'operazione notificata

- (16) Prima dell'operazione in questione, il gruppo Vivendi era direttamente attivo nella distribuzione di televisione a pagamento in Francia via satellite nonché per via erziana. I pacchetti dei canali di Vivendi sono anche proposti via DSL. Tuttavia, non disponendo nella fase pre-operazione, di infrastruttura DSL, Vivendi deve necessariamente servirsi della rete di operatori DSL per distribuirli. Gli operatori DSL sono quindi soltanto vettori di pacchetti di Vivendi e in nessun caso ne sono distributori giacché Vivendi conserva il rapporto commerciale diretto con gli abbonati ai suoi pacchetti.

- (17) Pertanto gli operatori DSL tra cui Télé 2 intervengono a titolo di distributori sul mercato della televisione a pagamento soltanto per i loro pacchetti «proprietary», ossia per i pacchetti composti di canali e servizi di televisione di cui essi stessi acquisiscono dagli editori il diritto di diffusione e che propongono quindi direttamente ai consumatori finali. Questi pacchetti di proprietà sono commercializzati nell'ambito di offerte definite «multiple pay» comprendenti anche servizi di telecomunicazioni (telefonia e/o accesso Internet ad alta velocità).
- (18) Le piattaforme DSL e di televisione digitale terrestre (TNT) costituiscono i modi di distribuzione più dinamici e i principali vettori di crescita nel mercato della televisione a pagamento in Francia, mentre il satellite e il cavo registrano una crescita relativamente moderata in termini di numero di abbonati. Tenuto conto della crescita prevedibile nei prossimi anni della parte della popolazione francese che dispone di una connessione DSL, il numero di abbonati alle offerte *multiple play* degli operatori DSL dovrebbe meccanicamente continuare a crescere in maniera considerevole.
- (19) Il dinamismo degli operatori DSL è dovuto al fatto che essi godono di determinati vantaggi comparativi rispetto alle altre piattaforme:
- vantaggi commerciali del «multiple pay» (Internet ad alta velocità, telefonia su IP, televisione e, progressivamente, telefonia mobile) non replicabili dal satellite e dalla TNT,
 - vantaggi tecnici: servizio fornito mediante la linea telefonica classica (doppino di rame), possibilità di servizi innovativi tra cui la VoD (contrariamente al satellite e alla TNT per mancanza di una via di ritorno) oltre ai servizi classici di PPV.
- (20) Tuttavia, l'indagine di mercato ha rivelato che i pacchetti televisivi proprietari degli operatori DSL esercitano, attualmente, una debole pressione concorrenziale sulle offerte del gruppo Vivendi data la loro impossibilità di accedere a contenuti televisivi attraenti. Orbene, tale limitazione deriva direttamente dai contratti di esclusiva conclusi da Vivendi con la quasi totalità degli editori di canali più interessanti e più noti in Francia, sia che si tratti di editori terzi che di editori appartenenti al suo gruppo.
- (21) Sulla base delle informazioni raccolte nel corso dell'indagine di seconda fase, la Commissione ritiene che la quota di mercato di Vivendi rappresenti il [60-70] % del numero di abbonati. In ogni caso, la quota di mercato di Vivendi in termini di fatturato è notevolmente superiore alla sua quota di mercato calcolata sulla base del numero di abbonati a causa del prezzo di vendita delle sue offerte di televisione rispetto a quelli dei concorrenti.
- (22) Télé 2 detiene una quota di mercato molto bassa, inferiore all'1 %. Secondo i dati della parte notificante, nel 2006 Télé 2 ha rappresentato metà del 2 % di nuovi abbonati netti sulla totalità del mercato.
- (23) Se la debole quota di mercato di Télé 2 può essere imputata ad un ingresso relativamente tardivo sul mercato della televisione a pagamento (giugno 2006), tuttavia non sembra che questa impresa svolga un ruolo specifico sul mercato né che sia chiamata a svolgerlo in un futuro prevedibile. Secondo elementi concreti forniti dalla parte notificante e dai terzi interrogati nell'ambito dell'indagine di mercato, la parte di mercato attuale di Télé 2 è globalmente rappresentativa della pressione concorrenziale che esercita o che può esercitare sul mercato. L'indagine di mercato ha infatti dimostrato che Télé 2 non beneficia di vantaggi specifici rispetto ad altri operatori DSL e che quindi non è destinata, in assenza della presente operazione, a crescere più rapidamente della media del mercato.
- (24) Ciò nonostante l'indagine di mercato ha dimostrato che se Télé 2 dovesse beneficiare di un trattamento privilegiato da parte di Vivendi in termini di accesso ai contenuti audiovisivi potrebbe rapidamente e in maniera significativa rafforzare la sua posizione sul mercato a valle della distribuzione di televisione a pagamento.

Effetti verticali

- (25) L'indagine di seconda fase, a sostegno dei gravi dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento, ha chiaramente confermato che gli incentivi di Vivendi a continuare a non avvantaggiare taluni operatori DSL in termini di accesso al contenuto (canali e programmi audiovisivi) spariranno o saranno ridotti in maniera alquanto significativa dopo l'operazione. Infatti, non appena Vivendi diventerà un operatore DSL a pieno titolo, i suoi incentivi a non discriminare tra gli operatori DSL verranno meno. Avrà infatti interesse a favorire SFR/Télé 2 in modo da captare a suo vantaggio la maggior parte possibile della crescita del segmento DSL del mercato a valle della distribuzione della televisione a pagamento.
- (26) La posizione alquanto significativa detenuta da Vivendi sui mercati a monte e intermedio le permetterebbe di rafforzare considerevolmente il pacchetto proprietario di SFR/Télé 2 destinandogli contenuti (canali o diritti audiovisivi) attraenti e/o differenziati non accessibili agli altri operatori DSL oppure a condizioni meno vantaggiose di quelle che sarebbero accordate a SFT/Télé 2. Dal momento che la componente telecomunicazione (telefonia e Internet) delle offerte *multiple pay* degli operatori DSL è relativamente standardizzata, siffatto potenziamento della componente televisiva dell'offerta *multiple pay* di Télé 2 avrebbe un forte effetto differenziatore e aumenterebbe sensibilmente l'attrattiva della sua offerta.

Effetti orizzontali

- (21) Sulla base delle informazioni raccolte nel corso dell'indagine di seconda fase, la Commissione ritiene che la quota di mercato di Vivendi rappresenti il [60-70] % del numero di abbonati. In ogni caso, la quota di mercato di Vivendi in termini di fatturato è notevolmente superiore alla sua quota di mercato calcolata sulla base del numero di abbonati a causa del prezzo di vendita delle sue offerte di televisione rispetto a quelli dei concorrenti.

(27) Infatti, queste misure di discriminazione rafforzerebbero significativamente l'attrattiva delle offerte di Télé 2 (e quindi la sua base di abbonati) senza alcuna possibilità per gli operatori DSL concorrenti di accedere a contenuti alternativi equivalenti. Di conseguenza, la posizione degli operatori DSL sul mercato a valle della distribuzione di televisione a pagamento sarebbe resa alquanto fragile, il che avrebbe anche l'effetto di indebolire la loro posizione di potenziali acquirenti di diritti di distribuzione di canali o di diritti di diffusione di programmi audiovisivi. Di conseguenza, il potere di negoziazione di Vivendi sui mercati a monte e intermedio sarebbe considerevolmente potenziato dall'ampliamento della sua base di abbonati.

Conclusioni

(28) Concludendo, l'operazione proposta quale notificata inizialmente comporta il rischio di provocare un indebolimento della nascente pressione concorrenziale esercitata dagli operatori di DSL sul mercato a valle della distribuzione di televisione a pagamento, che è già fragile, data la posizione ormai molto importante detenuta da Vivendi sull'insieme dei mercati della televisione a pagamento in Francia. L'indebolimento della concorrenza potenziale degli operatori DSL sul mercato a valle avrebbe per effetto di rafforzare in egual misura le posizioni molto forti detenute da Vivendi sui mercati a monte e intermedio.

III. LE MISURE CORRETTIVE

(29) Per ovviare ai rischi per la concorrenza testé illustrati, il 13 giugno 2007 SFR e Vivendi hanno presentato determinati impegni. Essenzialmente tali impegni riguardano le condizioni di accesso a tre tipi di contenuto: i canali (impegni 1 e 2), i pacchetti e mini pacchetti di canali (impegno 3) e i diritti VoD (impegno 4).

(30) Gli impegni concernono tre categorie di canali:

— i «canali della categoria 1» sono «i canali tematici lineari (ossia che non comprendono i servizi di VoD e di sVoD) editi dal gruppo Vivendi»,

— i «canali della categoria 2» sono «i canali tematici lineari editi da terzi (ivi compresi gli azionisti di minoranza di Canal+ Francia) di cui il gruppo Vivendi deterrebbe i diritti di distribuzione esclusivi sull'xDSL», e

— i «canali della categoria 3» sono «i canali tematici lineari editi da terzi (ivi compresi gli azionisti di minoranza di Canal+ Francia) di cui il gruppo Vivendi non deterrebbe i diritti di distribuzione esclusivi sull'xDSL».

(31) L'impegno 1 è volto a garantire che Vivendi non accorderà condizioni più vantaggiose a SFR/Télé 2 rispetto agli altri operatori DSL per quanto riguarda i canali che edita o i canali per i quali detiene o deterrebbe diritti di distribuzione esclusivi su DSL. Infatti, in base a tale impe-

gno, Vivendi deve offrire agli operatori DSL i canali distribuiti da SFR/Télé 2 a condizioni normali di mercato che non potranno essere meno favorevoli di quelle accordate a SFR/Télé 2.

(32) L'impegno 1 non riguarda i canali di cui al punto 21 degli impegni sottoscritti da Vivendi e dal gruppo Canal Plus dinnanzi il ministro francese incaricato dell'economia nell'ambito dell'operazione Canal Satellite/TPS. L'interpretazione di tale impegno è stata precisata da SFR e da Vivendi che, in una lettera del 13 giugno 2007, hanno confermato che tale impegno permetterebbe di escludere qualsiasi rischio di discriminazione positiva a vantaggio di SFR/Télé 2 per quanto riguarda l'accesso a questi sette canali.

(33) L'impegno 2 vieta a SFR/Télé 2 di acquisire o di sfruttare diritti esclusivi di distribuzione su DSL. L'importanza di tale impegno deriva dal fatto che i canali della categoria 3 sono gli unici disponibili agli operatori DSL che desiderino differenziarsi dalle offerte di Vivendi sviluppando offerte televisive proprietarie indipendentemente da Vivendi. Orbene, SFR/Télé 2 sarebbe stata in grado di acquisire la distribuzione esclusiva via DSL di detti canali avvalendosi della posizione forte di Vivendi sul mercato globale dell'acquisizione di canali in seguito alla realizzazione della presente operazione.

(34) L'impegno 2 prevede una clausola di rendez-vous che permette alla Commissione di esercitare un controllo ex ante sull'eventuale acquisizione di diritti DSL esclusivi sui canali della categoria 3 da parte di SFR/Télé 2 e di accertarsi in tal modo che l'acquisizione di siffatti diritti da parte di SFR/Télé 2 non privi in pratica gli altri operatori DSL della possibilità di sviluppare le loro offerte televisive proprietarie indipendentemente da Vivendi.

(35) L'impegno 3 vieta a Vivendi di privilegiare gli abbonati di SFR/Télé 2 per quanto concerne l'accesso alle offerte di canali che distribuisce, ossia: il pacchetto Canal+ (che raggruppa attualmente quattro canali premium, a carattere prevalentemente sportivo e cinematografico in prima diffusione) e le offerte Canal Satellite e TPS che, nelle loro varie tipologie, raggruppano molteplici decine di canali tematici (giovani, informazione, scoperte, cinema in seconda diffusione ecc.). L'offerta Canal+ e le offerte Canal Satellite e TPS costituiscono offerte «premium» di televisione a pagamento in Francia per le quali non esistono alternative immediate sul mercato francese. A tale titolo costituiscono un complemento importante per gli abbonati alle offerte *multiple play* degli operatori DSL che auspicano di poter accedere ad un'ampia offerta di televisione a pagamento.

(36) L'impegno 3 vale anche per i servizi di PPV editi da Vivendi di cui Vivendi dovesse curare l'edizione. Si applica in particolare al servizio di PPV Foot+ che distribuisce contenuti sportivi di forte richiamo (e quindi importanti in termini di nuovi abbonati) e notevolmente differenziati.

- (37) L'impegno 4 vieta a Vivendi e a SFR di acquisire diritti VoD esclusivi su film americani e film francesi recenti. L'obiettivo di tale impegno è quindi di permettere agli operatori DSL concorrenti di SFR/Télé 2 di accedere ai diritti VoD sui film americani e francesi recenti che costituiscono contenuti importanti per partecipare alla differenziazione delle offerte di televisione a pagamento. È stata instaurata una clausola di rendez-vous per il caso in cui l'evoluzione delle pratiche di mercato dovesse far constatare che i concorrenti di Vivendi acquisiscono in esclusiva diritti VoD.
- (38) Le disposizioni relative all'applicazione e al monitoraggio degli impegni permettono di garantire un controllo efficace degli impegni e infine di garantirne l'efficacia. In particolare gli impegni prevedono una procedura rapida di risoluzione del contenzioso (tribunale arbitrale).
- (39) La durata degli impegni è di 5 anni. Siffatta durata sembra sufficiente tenuto conto della dinamica di mercati connessi alle nuove tecnologie. Questo periodo di 5 anni ha peraltro il vantaggio di far coincidere la durata dei presenti impegni con gli impegni assunti dinnanzi le

autorità francesi della concorrenza in occasione della fusione Canal Satellite/TPS.

- (40) Visto quanto sopra si può concludere che gli impegni forniti da SFR e Vivendi, una volta attuati, sono di natura tale da eliminare l'insieme dei problemi di concorrenza sollevati dall'operazione notificata sui mercati della televisione a pagamento in Francia.

IV. CONCLUSIONE

- (41) Fatto salvo il pieno rispetto da parte di SFR e di Vivendi dei loro impegni, si conclude che l'operazione prevista non ostacolerà in maniera significativa una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale del medesimo. Di conseguenza la concentrazione notificata, quale modificata dagli impegni presentati da SFR e Vivendi, è dichiarata compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento CE sulle concentrazioni nonché dell'articolo 57 dell'accordo SEE.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2007

che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame relativamente al Regno Unito, alla Romania e alla Polonia

[notificata con il numero C(2007) 6109]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/785/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da applicare al fine di prevenire la diffusione della malattia, compresa l'istituzione di aree A e B non appena sia sospettata o confermata la presenza di un focolaio.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

- (2) A seguito della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nella contea di Suffolk nel Regno Unito, la decisione 2006/415/CE è stata modificata dalla decisione 2007/731/CE ⁽⁵⁾ che ne ha sostituito l'allegato.

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

- (3) Le misure di protezione adottate dal Regno Unito a norma della decisione 2006/415/CE, compresa l'istituzione delle aree A e B di cui all'articolo 4 di detta decisione, sono state ora riesaminate in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,

- (4) Poiché nell'area soggetta a restrizioni è stato registrato un ulteriore focolaio della malattia, la delimitazione di tale area e la durata delle misure vanno modificate per tener conto della situazione epidemiologica.

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE ⁽⁴⁾, stabilisce alcune misure di protezione

- (5) A seguito della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in un allevamento avicolo rurale nella municipalità di Tulcea in Romania, la decisione 2006/415/CE è stata modificata dalla decisione 2007/770/CE ⁽⁶⁾ che ne ha modificato l'allegato.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

⁽³⁾ GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/770/CE (GU L 311 del 29.11.2007, pag. 45).

(6) Le misure di protezione adottate dalla Romania a norma della decisione 2006/415/CE, compresa l'istituzione delle aree A e B di cui all'articolo 4 di detta decisione, sono state ora riesaminate in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

⁽⁵⁾ GU L 295 del 14.11.2007, pag. 28.

⁽⁷⁾ GU L 311 del 29.11.2007, pag. 45.

- (7) La Polonia ha comunicato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in aziende avicole site nella municipalità di Brudzeń Duży sul suo territorio e ha adottato le misure appropriate di cui alla decisione 2006/415/CE, compresa l'istituzione delle aree A e B previste dall'articolo 4 di detta decisione.
- (8) La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Polonia e ha appurato che la delimitazione delle aree A e B istituite dall'autorità competente di quello Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dalla sede effettiva del focolaio. È quindi possibile confermare le aree A e B in Polonia e stabilire la durata di tale regionalizzazione.
- (9) La decisione 2006/415/CE va quindi modificata di conseguenza.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2006/415/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Area A istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:

Codice ISO del paese	Stato membro	Area A		Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)
		Codice (se disponibile)	Nome	
UK	REGNO UNITO	SUFFOLK 00162 NORFOLK 00154	Zona di protezione Area comprendente la parte delle contee di Suffolk e Norfolk compresa entro cerchi del raggio di 3 km, aventi centro sulle coordinate TM 06178 76666 e TL 9506381001 (*).	19.12.2007
		SUFFOLK 00162 NORFOLK 00154	Zona di sorveglianza Area comprendente la parte delle contee di Suffolk e Norfolk compresa entro cerchi del raggio di 10 km, aventi centro sulle coordinate TM 06178 76666 e TL 9506381001 (*).	
RO	ROMANIA	00038	Zona di protezione Murighiol	31.12.2007
		00038	Zona di sorveglianza Dunavatu de Jos Dunavatu de Sus Colina Plopu Sarinasuf Mahmudia	
PL	POLONIA	VOIVODATO DI MASOVIA (MAZOWIECKIE) 01400 Distretto di Plock	Zona di protezione Municipalità di Brudzeń Duży: Główina Gorzechówko Gorzechowo Myślborzyce Rembielin Rokicie Siecień Siecień Rumunki Strupczewo Duże Uniejewo Więclawice Municipalità di Nowy Duninów: Karolewo Nowa Wieś Nowy Duninów	31.12.2007
		VOIVODATO DI CUIAVIA-POMERANIA (KUJAWSKO-POMORSKIE) 00400 Distretto di Włocławek	Zona di protezione Municipalità di Włocławek: Skoki Duże Skoki Małe	
		VOIVODATO DI MASOVIA (MAZOWIECKIE) 01400 Distretto di Plock	Zona di sorveglianza Municipalità di Brudzeń Duży: Bądkowo Bądkowo Jeziorne Bądkowo Kościelne Bądkowo Podlasie Bądkowo Rochny Biskupice	

Codice ISO del paese	Stato membro	Area A		Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)
		Codice (se disponibile)	Nome	
			Brudzeń Duży Brudzeń Mały Cegielnia Cierszewo Izabelin Janoszyce Karwosieki Cholewice Kłobukowo Krzyżanowo Lasotki Murzynowo Noskowice Parzeń Parzeń Janówek Patrze Radotki Robertowo Sikórz Sobowo Suchodół Turza Mała Turza Wielka Wincentowo Winnica Zdziębórz Żerniki Municipalità di Stara Biała: Brwilno Górne Kobierniki Kowalewko Ludwikowo Mańkowo Maszewo Duże Srebrna Ułaszewo Wyszyna Municipalità di Nowy Duninów: Brwilno Dolne Brzezina Góra Duninów Duży Grodziska Jeżowo Kamion Kobyła Góra Środoń Stary Duninów Studzianka Wola Brwileńska	
		VOIVODATO DI MASOVIA (MAZOWIECKIE) 01400 Distretto di Sierpc	Zona di sorveglianza Municipalità di Mochowo: Będorzyn. Grodnia Łukoszyn Łukoszyno Biki	
		VOIVODATO DI CUIAVIA-POMERANIA (KUJAWSKO-POMORSKIE) 00400 Distretto di Włocławek	Zona di sorveglianza Municipalità di Włocławek: Dąb Mały Dąb Polski Dąb Wielki Dobiegniewo Jazy	

Codice ISO del paese	Stato membro	Area A		Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)
		Codice (se disponibile)	Nome	
		VOIVODATO DI CUIAVIA-POMERANIA (KUJAWSKO-POMORSKIE) 00400 Distretto di Lipno	Zona di sorveglianza Municipalità di Dobrzyń nad Wisłą: Chalin Chudzewo Dobrzyń Nad Wisłą Kamienica Łagiewniki Lenie Wielkie Michałkowo Mokówko Mokowo Płomiany Ruszkowo Wierznicza Wierzniczka Municipalità di Tłuchowo: Trzcianka	

(*) Si tratta di coordinate del Sistema nazionale britannico di coordinate topografiche.

PARTE B

Area B istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:

Codice ISO del paese	Stato membro	Area B		Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)
		Codice (se disponibile)	Nome	
UK	REGNO UNITO	NORFOLK 00154 SUFFOLK 00162	I distretti di: Babergh Breckland Forest Heath Ipswich Mid Suffolk Norwich St Edmundsbury South Norfolk Suffolk Coastal Waveney	19.12.2007
RO	ROMANIA	00038	Municipalità di Tulcea	31.12.2007
PL	POLONIA	VOIVODATO DI MASOVIA (MAZOWIECKIE) 01400 Distretto di Plock	Municipalità di: Bielsk Bodzanów Brudzeń Duży Bulkowo Drobin Gąbin Łąck Mała Wieś Nowy Duninów Radzanowo Słubice Słupno Stara Biała Staroźreby Wyszogród	31.12.2007
		Città di Plock		

Codice ISO del paese	Stato membro	Area B		Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)
		Codice (se disponibile)	Nome	
		Distretto di Gostynin	Municipalità di: Gostynin Pacyna Sanniki Szczawin Kościelny	
		Distretto di Sierpc	Municipalità di: Gozdowo Mochowo Rościszewo Sierpc Szczutowo Zawidz	
		VOIVODATO DI CUIAVIA-POMERANIA (KUJAWSKO-POMORSKIE) 00400 Distretto di Włocławek	Municipalità di: Baruchowo Boniewo Brześć Kujawski Chocień Chodecz Fabianki Izbica Kujawska Kowal Lubanie Lubień Kujawski Lubraniec Włocławek	
		VOIVODATO DI CUIAVIA-POMERANIA (KUJAWSKO-POMORSKIE) 00400 Distretto di Lipno	Municipalità di: Bobrowniki Chrostkowo Dobrzyń nad Wisłą Kikół Lipno Skepe Tłuchowo Wielgie	
		Città di Włocławek»		